



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE DIDATTICA CASTEL S. PIETRO TERME (BO)
Piazza A. Costa n. 6 tel. 051/94.11.77 telefax 051/94.39.42
C.F. 82003710371 - C.M. BOEE07200P
<https://ddcastelsanpietro.edu.it>
- boee07200p@istruzione.it - boee07200p@pec.istruzione.it
codice univoco UFORMH



Castel San Pietro Terme, 5 agosto 2021

Ai genitori degli alunni in Istruzione Parentale
Agli interessati
Ai Docenti

p.c. ATA Ufficio didattica
p.c. DSGA e Ufficio Protocollo

OGGETTO: Istruzioni per l'iscrizione agli esami di idoneità e di stato nel primo ciclo di istruzione: candidati esterni.

Si trasmette con la presente la normativa di riferimento relativa all'oggetto:

D.Lgs 59/2004 art. 8 e 11
D.Lgs 76/2005 art. 1
D.Lgs 296/2006 art. 1 comma 622
D.Lgs. 62/2017 art.10
O.M. 90/2001 art. 4, 6, 8
D.M. 741 del 3/10/2017 Art.3
Circolare n. 101 del 30/12/2010
Circ. Ministeriale n. 27 del 5/4/2011
Circ. Ministeriale n.48 del 31/05/2012
Circ. Ministeriale n.51 del 18/12/2014
Circ. Ministeriale n.10 del 15/11/2016
Circ. Ministeriale n.1865 del 10.10.2017

Candidati

Gli alunni che, al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, frequentano Scuole non statali non paritarie oppure si avvalgono di istruzione parentale, e i cui genitori hanno fornito annualmente relativa comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, devono chiedere, ai fini dell'ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione, di sostenere in qualità di candidati esterni gli esami di idoneità o di licenza presso una Scuola statale o paritaria nei termini sotto indicati.

Per i candidati esterni provenienti da istruzione parentale (*) l'esame di idoneità, ai fini dell'accertamento dell'assolvimento d'istruzione, è dovuto annualmente, mentre per quelli provenienti da Scuola non statale o non paritaria l'esame di idoneità è previsto soltanto al termine della Scuola Primaria o in caso di passaggio a Scuole statali o paritarie.

Non possono sostenere gli esami di idoneità e di Stato in qualità di candidati esterni, al termine dell'anno scolastico e ove non si siano ritirati prima del 15 marzo, coloro che abbiano frequentato, nel medesimo anno scolastico, da alunni interni una classe di Scuola statale o paritaria indipendentemente dal fatto che:

- siano o meno stati scrutinati per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato;
- siano o meno stati ammessi, se scrutinati, a tale classe o all'esame;
- siano in possesso del requisito dell'età per l'accesso all'esame di Stato ovvero ad una qualunque classe superiore a quella frequentata.

Requisiti di ammissione

L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della Scuola Primaria e per la prima classe della Scuola Secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Sedi di esame

Sono sedi d'esame esclusivamente le Scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione parentale, di norma, sostengono l'esame presso una Scuola statale o paritaria ubicata nel territorio di residenza.

Gli alunni frequentanti una Scuola non statale o non paritaria, di norma, sostengono l'esame presso una Scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la Scuola non statale frequentata.

Le Scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell'art. 1bis, comma 3 febbraio 2006, n. 27 e del D.M: 10 ottobre 2008, n.83, nei seguenti casi: - per alunni che abbiano frequentato Scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso gestore della o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi; - per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della Scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della Scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami: La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.

Domande di iscrizione e termini previsti

I genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati esterni, per i quali intendono chiedere l'iscrizione ad esame d'idoneità o all'esame di Stato, presentano domanda in carta semplice al Dirigente della Scuola statale o paritaria prescelta, fornendo, come dichiarazione sostitutiva di certificazione, i necessari dati anagrafici dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequenza di Scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo. Per accedere all'esame di idoneità o di Stato i candidati esterni devono presentare domanda di iscrizione ad una Scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Commissione d'esame

La commissione per l'esame di idoneità alle classi della Scuola Primaria o della classe del primo anno della Scuola Secondaria di primo grado è composta da due Docenti designati dal Dirigente Scolastico.

Allo svolgimento delle prove d'esame, qualora il numero dei candidati esterni sia quantitativamente rilevante, può assistere un Docente della Scuola non statale non paritaria su istanza della Scuola medesima e su autorizzazione del Dirigente della Scuola presso cui si svolgono le prove.

Qualora il numero dei candidati esterni sia particolarmente elevato, il Dirigente provvede alla costituzione di più commissioni d'esame.

Calendario d'esame e prove di idoneità

Gli articoli 10 c 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di Scuola Primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Le alunne e gli alunni che frequentano una Scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali (legge n. 27/2007) sostengono l'esame di idoneità, titolo obbligatorio ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, solo al termine del quinto anno di Scuola Primaria. L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una Scuola statale o paritaria.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sia delle alunne e degli alunni in istruzione parentale sia di quelli che frequentano una Scuola del primo ciclo non statale non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al Dirigente dell'Istituzione Scolastica statale del territorio di residenza. La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata di norma entro il 30 aprile dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente della Scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione.

Per gli esami di idoneità alle classi di Scuola Primaria e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado la commissione è composta da Docenti di Scuola Primaria.

Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.

Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, determina il calendario delle prove dell'esame di idoneità che si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità. L'esame di idoneità alle classi della Scuola Primaria e alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado consiste in due prove scritte, riguardanti rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla classe per la quale sostiene l'esame. L'esito è espresso con un giudizio di idoneità/ non idoneità.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'Albo della Scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti nelle singole prove.

(*) Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente all'Istituzione Scolastica viciniera, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una Istituzione non statale non paritaria,

all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente dell'Istituzione Scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico. (circ. 51 18/12/2014 ribadito nella circ. n. 10 15/11/2016)

La Dirigente Scolastica

Giovanna Chianelli

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993